

Intanto, però, è bene che i nostri agricoltori tengano ben presente che per far fronte ai danni che la siccità causa alle coltivazioni, specie nel Mezzogiorno e nelle Isole, debbono abbandonare i vietati sistemi di coltivazione, purtroppo in uso in certe località, ed adottare i mezzi culturali che consentono di immagazzinare e conservare nel suolo le maggiori quantità di precipitazioni acquee, quali l'aratura profonda, le frequenti sarchiature, la rincalzatura, e via dicendo, che vengono consigliate dalla scienza e dalla pratica.

I dirigenti delle Cattedre ambulanti di agricoltura, in occasione dei provvedimenti del Governo per la intensificazione della cerealicoltura, furono da me invitati a diffondere tutte queste pratiche. Nella corrente annata agraria, l'opera di propaganda potrà essere più energicamente condotta, essendo stati disposti tempestivamente mezzi adeguati.

PRESIDENTE. L'onorevole Pucci, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PUCCL. Ringrazio l'onorevole ministro per l'agricoltura delle sue ampie spiegazioni, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Pucci al ministro dell'agricoltura, « per conoscere quali siano i suoi intendimenti circa i depositi governativi di macchine agrarie, che risultano oggi in condizioni tali da non più rispondere agli scopi, per cui furono istituiti ».

L'onorevole ministro d'agricoltura ha facoltà di rispondere.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Il Ministero di agricoltura si è reso già conto della condizione di grave disagio, nella quale si trovano i depositi governativi di macchine agrarie, che furono istituiti per diffondere tra gli agricoltori la conoscenza e l'impiego dei mezzi meccanici nella coltivazione della terra e nelle operazioni agricole in genere.

Tali condizioni di disagio sono, in gran parte, dovute al fatto che i depositi non possono essere di continuo dotati di macchine nuove o non abbastanza note agli agricoltori medesimi, e ciò a cagione della scarsità dei mezzi finanziari destinabili, nel bilancio dello Stato, a questa forma di propaganda; la quale, per essere esercitata con vero e largo vantaggio, richiederebbe fondi cospicui.

Naturalmente i Depositi, ridotti ad essere delle raccolte di macchine vecchie e già largamente usate nei rispettivi ambienti

agrari, non rispondono più agli scopi per cui furono istituiti, e che ho ricordato.

Aggiungasi che la mancanza di mezzi sufficienti rende impossibile anche un'adeguata custodia e conservazione delle macchine stesse, in quanto molti depositi sono costretti a tenere il materiale in condizioni assai disagiate, e alle riparazioni si può, solo alla meglio, provvedere.

Questo stato di cose fa ritenere al Ministero di agricoltura che convenga sopprimere i Depositi, e di ciò farà proposta da attuarsi con i pieni poteri delegati al Governo in materia di riforma dei servizi dell'amministrazione dello Stato.

La propaganda per la diffusione dell'uso delle macchine agrarie potrà essere incoraggiata, con mezzi indiretti, e il Ministero di agricoltura non mancherà di portare tutto il suo interessamento anche a questo ramo dei servizi che da esso dipendono.

PRESIDENTE. L'onorevole Pucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PUCCL. L'onorevole ministro ha già deplorato, più che non abbia fatto io, le condizioni dei depositi di macchine agricole, sia per la mancanza dei mezzi per acquistare le macchine stesse, sia per la mancanza di personale adatto a custodirle. Quindi io non posso che dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. E così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Presentazione e ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; (2140)

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 748, che apporta modificazioni al testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818; (2141)

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione dei precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme